



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007-2013

ZPS ITB023049 MONTE ORTOBENE



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni

PIANO DI GESTIONE

ZPS ITB023049 MONTE ORTOBENE



DISCIPLINARE DI GESTIONE

8 Gennaio 2014



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

PIANO DI GESTIONE

DELLA

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

ITB023049 MONTE ORTOBENE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

*ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni
recepito dalla Delibera Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 34/33*

ALLEGATO AL PDG

DISCIPLINARE DI GESTIONE

IL GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento

Ing. Peppino Mureddu

Dott. Ivo Manca

Dott. Luca Fadda

Relatore valutazioni

Dott. Ivo Manca

Relatore componente biotica

Dott.ssa Antonina Pessei

Dott. Luca Fadda

Relatore componente agronomica - forestale

Dott. Alberto Mattu

Dott. Manuel Gaias

Relatore componente socio- economica

Dott. Paolo Mossone

Relatore componente culturale - urbanistica

Dott. Giovanni Luca Belloi

Ing. Peppino Mureddu

Ing. Elia Mureddu

Cartografia e GIS

Dott. Alberto Mattu

Ing. Peppino Mureddu

Dott. Luca Fadda

L'AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco

Dott. Alessandro Bianchi

L'Assessore all'Ambiente

Dott. Luca Lapia

Il Dirigente

Dott. Marcello Mele

Il Rup

Geom. Gianluca Prete



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

CAPO I - STRUTTURA GESTIONALE

Art. 1 - ENTE DI GESTIONE

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, istituisce l'Ente di Gestione per l'attuazione del Piano di gestione (PdG) della Zona di Protezione Speciale (ZPS) del Monte Ortobene, successivamente denominato Ente o (EdG). L'Ente è composto dal:

- 1) **Comitato di Gestione;**
- 2) **Comitato dei Portatori d'Interesse.**

Art. 2 - IL COMITATO di GESTIONE (CdG)

Il Comitato di Gestione è l'organo esecutivo per la gestione della ZPS del Monte Ortobene. Esso è istituito con Decreto Sindacale con durata pari al mandato dell'esecutivo dell'Amministrazione Comunale.

È istituito e composto, in riferimento all'attuale mandato amministrativo, per la durata dello stesso, visto il Decreto Sindacale, dal Sindaco che la presiede, dall'Assessore all'Ambiente, dall'Assessore al Turismo Cultura Sport e Spettacolo, dal Presidente della Commissione Consiliare all'Ambiente. Del CdG fanno parte con ruolo consultivo l'Ente Foreste e l'Ispettorato forestale Ripartimentale di Nuoro.

Il Comitato di Gestione, si avvarrà:

- per la definizione dei programmi e degli obiettivi del Piano della consulenza, gratuita e volontaria, del "Comitato dei Portatori d'Interesse";
- per le funzioni gestionali tecniche ed amministrative, del Dirigente del Servizio Ambiente con funzioni anche di Responsabile Economico e dell'istituto "Ufficio Parchi".

Entro il trenta novembre di ogni anno, il CdG propone ed approva, con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale, il Programma annuale di gestione.

Il CdG si riunisce almeno una volta al mese per verificare e monitorare lo stato di attuazione del Programma.

Al fine di perseguire gli obiettivi del PdG, Il Comitato di Gestione:

- Cura l'attivazione e organizzazione dei servizi necessari per garantire la gestione ottimale della ZPS;
- Realizza un sistema informativo territoriale connesso ad una rete telematica (Web G.I.S. o simili), per la raccolta, la classificazione, l'omogeneizzazione e la gestione dei dati;
- Organizza una struttura di gestione e monitoraggio delle azioni che avrà anche compiti di sostegno e orientamento della progettualità;
- Coordina l'organizzazione di una rete unificata per l'offerta coordinata dei servizi e delle risorse locali;
- Cura l'elaborazione e l'inoltro di progetti al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione del Programma.
- Il cdg ha facoltà, anche in un'ottica di creazione di una rete di collaborazione virtuosa, di gestire o affidare a terzi anche parti di aree comunali ai fini di una migliore valorizzazione e tutela dell'area.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

Art. 3 - II COMITATO DEI PORTATORI D'INTERESSE

Il Comitato dei Portatori d'Interesse (CdPI) è l'organo consultivo dell'Ente di Gestione, la cui formazione sarà formalizzata con Deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Il CdPI collaborerà nell'esercitare compiutamente la Governance sull'area ZPS-Monte Ortobene.

La partecipazione e l'adesione all'attività del CdPI è a titolo gratuito, è volontaria, in nessun caso potrà comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, quali rimborsi, gettoni, indennità etc. .

Il CdPI è composto da **ventisei** rappresentanti, in quanto portatori di interessi, pubblici, privati, sociali, economici, tecnici e scientifici designati come di seguito indicato:

N.3 esperti in materie ambientali, sociali ed economiche, designati dalle Università (con sede Nuoro);

N.1 rappresentante designato dall'Amm.ne Provinciale - Servizio Ambiente;

N.1 rappresentante designato dall'Ente Foreste - Servizio Territoriale di Nuoro;

N.1 rappresentante designato dall'Ispettorato Forestale Ripartimentale di Nuoro;

N.1 rappresentante designato dalla Soprintendenza dei Beni Paesaggistici ed Architettonici NU-SS;

N.1 rappresentante designato dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici NU-SS;

N.1 Guida Turistica (iscritta al registro prov.le di Nuoro ai sensi della L.R.20/2006, residente nel Comune di Nuoro) designata dalla Giunta Comunale;

N.1 Guida Ambientale Escursionistica (iscritta al registro prov.le di Nuoro ai sensi della L.R.20/2006, residente nel Comune di Nuoro) designata dalla Giunta Comunale;

N.1 Guida Turistico Sportiva (iscritta al registro prov.le di Nuoro ai sensi della L.R.20/2006, residente nel Comune di Nuoro, designata dalla Giunta Comunale;

N.1 rappresentante dell'Artigianato con particolare riferimento a quello tipico e/o artistico (con sede a Nuoro) designato dalla C.C.I.A.A. di Nuoro;

N.1 rappresentante del Turismo con particolare riferimento al settore alberghiero/extralberghiero, con sede a Nuoro, designato dalla C.C.I.A.A. di Nuoro;

N.1 rappresentante del settore Agricolo con particolare riferimento alle imprese agricole e/o agrituristiche, con sede a Nuoro, designato dalla C.C.I.A.A. di Nuoro;

N.1 rappresentante del settore servizi (con sede a Nuoro) designato dalla C.C.I.A.A. di Nuoro;

N.2 rappresentanti dell'associazionismo no profit in materia ambientale con particolare riferimento a chi promuove iniziative e problematiche relative allo sviluppo del Monte Ortobene designati dalla Giunta Comunale;

N.1 rappresentante del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Nuoro;

N.1 rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro, residente a Nuoro;

N.1 rappresentante dei Cacciatori e/o delle Compagnie di Caccia designato dalla Giunta Comunale;

N.2 esperti di comprovata esperienza in materie ambientali, designati dalla Giunta Comunale;



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE

N.1 rappresentante espressione di un associazione locale composta da almeno il 70% tra proprietari residenti e titolari di aziende ubicate all'interno dei confini della ZPS;

N.1 rappresentante dell'ordine dei medici veterinari di Nuoro;

N.1 rappresentante dell'ordine dei geologi;

N.1 rappresentante dell'ordine degli agronomi/forestali.

Il CdPI si riunisce a cadenza semestrale o più di frequente per eventuali specifiche esigenze di gestione, per formulare proposte utili alla definizione degli indirizzi di pianificazione e del programma di gestione della ZPS. La riunione si concluderà con la elaborazione di apposito verbale che sarà trasmesso al CdG per la redazione del Programma.

In occasione della approvazione del Programma il CdPI si esprime sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi generali del PdG della ZPS.

Il parere della Commissione non è vincolante per l'Amministrazione.

CAPO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Art. 4 - IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale di gestione, rappresenta il documento tecnico di pianificazione delle priorità programmatiche e di organizzazione delle fasi attuative del Piano quali:

- i progetti di attuazione curati dall'Ente per la tutela attiva o per la gestione diretta di beni o manufatti, ivi compresi i piani di attuazione e/o particolareggiati;
- le convenzioni per l'esecuzione delle previsioni del Piano e dei singoli strumenti di attuazione.

Nel programma, potranno essere previste:

- le acquisizioni di diritti reali, perfezionamento di contratti e accordi relativi all'acquisizione dei beni immobili necessari per i servizi funzionali della ZPS o per conseguire gli obiettivi naturalistico-ambientali generali;
- la stipula di accordi o intese che prevedano il concorso di istituzioni pubbliche o di privati alla realizzazione delle singole iniziative previste dal Piano;
- eventuali incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati che debbano effettuare interventi diretti al restauro, ristrutturazione, recupero di manufatti edilizi, al recupero ambientale e alle altre attività previste dal Piano, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti nell'area della ZPS.

Il programma, inoltre, sarà rivolto ad ampliare il tessuto di infrastrutture che il Comune ha individuato, attraverso atti di pianificazione urbanistica generale e atti di indirizzo e/o pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio.

Il programma annuale per il conseguimento degli obiettivi del PdG, si svolgerà attraverso una attenta pianificazione delle azioni considerando i risultati ottenuti e le criticità riscontrate nell'attuazione del piano stesso.

Art. 5 - PROGETTI DI ATTUAZIONE

Il CdG predispone i progetti di attuazione da approvare contestualmente al Programma annuale di gestione.

I Progetti di attuazione sono destinati ai i settori per i quali è necessario un intervento specifico di carattere integrativo e attuativo del Piano, e concretizzano le azioni di sviluppo e tutela della ZPS.

Per il perseguimento degli obiettivi del piano dovranno essere attivati progetti di attuazione che:

- Utilizzino le caratteristiche biotiche, abiotiche e culturali della ZPS quale volano delle possibilità di sviluppo;
- Salvaguardino e valorizzino la fauna e la flora e gli habitat della ZPS.
- Predispongano misure adeguate per il controllo e la rimozione o mitigazione delle criticità del territorio;
- Prevedano la realizzazione di strutture confacenti a salvaguardare ed utilizzare le caratteristiche naturali della ZPS prioritariamente attraverso il recupero, la ristrutturazione, il restauro di quelle esistenti.

Art. 6 - VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO

Come risulta dalla cartografia allegata, le norme che disciplinano la ZPS, in quanto coerenti, si integrano con il regime dei vincoli esistenti che ha introdotto diverse limitazione dell'uso del territorio.

Le limitazioni esistenti riguardano in particolare:

- L'oasi permanente di protezione faunistica;
- Le zone concesse all'Ente Foreste o gestite dallo stesso ad altro titolo;
- Le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- Le aree soggette a vincolo idrogeologico.
- Le aree soggette a vincolo archeologico

CAPO III - NORME DI TUTELA

Art. 7 - TUTELA DEL PAESAGGIO

In attuazione del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) saranno adottate le iniziative necessarie per la realizzazione delle seguenti finalità:

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future le identità ambientali, storiche, culturali e insediative del territorio;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità e promuovere tutte le forme di sviluppo sostenibile .
- coordinare ogni azione utile per assicurare uno sviluppo durevole fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, attività economiche e l'ambiente nel rispetto dei principi della sostenibilità.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

Pertanto, tutti i beni paesaggistici, (costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future), sono oggetto di conservazione, valorizzazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.

Per i beni identitari, (appartenenti alle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda), la disciplina volta alla conservazione ed alla loro tutela assume il valore di prescrizione indiretta, conformativa del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative.

Il PPR individua all'interno della ZPS **tre** beni, inseriti nel registro allegato al PUC, che riguardano rispettivamente: **la chiesa della Madonna di Valverde – la chiesa di Nostra Signora del Monte – la statua del Redentore.**

Art. 8 - TUTELA DELLE ACQUE

Gli specchi e corpi d'acqua stagnanti o fluenti nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione, più in generale le zone umide, sono oggetto di specifica tutela. Le nuove ricerche e captazioni d'acqua per uso rurale o civile sono soggette al preliminare nulla osta dell'Ente prima di essere autorizzate dalla Amministrazione Provinciale. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse le concessioni ed i diritti esistenti, nonché i rinnovi di concessione. Ferme restando le competenze dello Stato e della Regione, non sono ammessi interventi od attività che comportino l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico.

L'Ente provvede, di concerto con le strutture provinciali competenti, alla redazione di un inventario delle risorse idriche e per ciascun bacino cura la ricostruzione del ciclo di rigenerazione, tenuto conto della qualità e delle forme di uso in essere. Sarà altresì redatta una mappa delle immissioni delle acque reflue al fine di predisporre un sistema di monitoraggio chimico-biologico i cui risultati periodici saranno resi pubblici. Sulla base di queste analisi e in conseguenza delle criticità rilevate, l'ente di gestione prevede nel Programma annuale di gestione, opportuni interventi ambientali e regolamentari.

L'Ente svolge anche azione di stimolo e di controllo sulla tutela delle acque di competenza di altre istituzioni.

Art. 9 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI

Nelle aree della ZPS, al fine della tutela delle diversità biologiche:

1. E' vietato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento ed ogni altra attività che procuri menomazione della capacità e potenzialità vegetativa di specie arboree, arborescenti e arbustive che, per il loro interesse scientifico, naturalistico, paesaggistico e monumentale siano state censite come da salvaguardare e o rientrino in liste di "attenzione". Salvo in circostanze, opportunità, specifiche pianificazioni debitamente motivate e comunque autorizzate dal CdG;
2. E' soggetta ad autorizzazione, rilasciata da parte del CdG, ai soggetti muniti di regolare patentino di "Raccoglitori di Piante Officinali", la raccolta e l'asportazione di piante a scopi officinali. Il CdG potrà



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

promuovere delle coltivazioni attraverso la realizzazione di vivai in situ per la conservazione delle specie di interesse e per la loro diffusione;

3. E' vietato raccogliere le specie floristiche protette;
4. La popolazione residente nel territorio comunale conserva i diritti di raccolta dei prodotti del sottobosco, per uso familiare e/o domestico, in tutto il territorio della ZPS, ad eccezione delle aree di riserva individuate e classificate dal PdG. L'esercizio di raccolta a scopo commerciale, per le attività produttive, dovrà essere autorizzato dal CdG;
5. Per i visitatori non residenti, la ricerca, il prelievo e l'asporto di fiori, frutti, piante erbacee e specie del sottobosco sono consentiti previo ottenimento di apposita autorizzazione come disciplinato da apposito regolamento da redigere a cura dell' CdG;
6. Sia i residenti che i visitatori non residenti debbono munirsi di apposita autorizzazione comunale per effettuare la raccolta di funghi come disciplinato da apposito regolamento da redigere a cura dell' CdG;
7. Il CdG può disporre il divieto di raccolta dei frutti spontanei in areali determinati che devono essere indicati mediante idonea segnaletica;

Art. 10 - TUTELA DELLA FAUNA

1. E' vietato il disturbo degli animali, la raccolta di uova, nidi, salvo i casi consentiti dalle specifiche leggi in materia.
2. E' vietata la introduzione di fauna non autoctona, che determina l'inquinamento genetico delle popolazioni.
3. Su tutto il territorio della ZPS si applicano le norme Regionali relative all'attività venatoria.
4. L'Ente tutela tutte le specie animali sia stanziali che migratorie e ne controlla lo sviluppo in funzione sia dell'equilibrio delle popolazioni che della conservazione degli habitat.
5. Il Comitato può stipulare convenzioni ed accordi con i coltivatori che operano nell'area della ZPS per la creazione di colture finalizzate all'alimentazione della fauna selvatica.
6. L'Ente predispone, con l'ausilio di tecnici faunistici, il Piano Faunistico della ZPS. In esso sono previste le diverse attività da svolgersi a favore dello sviluppo equilibrato delle diverse specie animali, della reintroduzione di specie estinte o in via di estinzione e del riequilibrio territoriale nei confronti delle popolazioni faunistiche presenti nella ZPS.
7. E' vietato realizzare impianti a fune permanenti, salvo quelli regolarmente pianificati, regolamentati e/o approvati dal CdG, come: Campo avventura, attività di bouldering e arrampicata sportiva.
8. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee elettriche aeree a bassa tensione esistenti o di nuova realizzazione.
9. Non è consentito avvicinarsi a pareti interessate dalla nidificazione come regolamentato dal PdDG e dal Piano annuale del CdG.
10. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.
11. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari.



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

TITOLO II – NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE

CAPO IV - PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 11 - DIVIETI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA ZPS

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE e ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";
- d) della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- e) ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- g) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti «fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- h) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- i) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- j) realizzazione di nuovi impianti eolici, Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- k) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS
- l) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE

- dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempre che l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- m) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
 - n) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
 - o) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - p) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - q) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
 - r) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - s) elettrodotti aerei di alta e media tensione se non si prevedono le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord;
 - t) Divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione
 - u) Divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario
 - v) Divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l'impiego di specie autoctone

Art. 12 - OBBLIGHI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA ZPS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

- a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- c) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- d) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- e) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- f) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- g) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- h) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Art. 13 - RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE

Gli interventi di riqualificazione e ripristino ambientale debbono essere finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado e l'innescò spontaneo di meccanismi di riequilibrio.

Negli interventi di recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

Art. 14 - SISTEMAZIONI AGRARIE

Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

1. i nuovi muretti a secco saranno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE

altri leganti. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 1 metro per le colture erbacee e 3 metri per le colture arboree. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;

2. la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto precedente o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone.
3. le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico.

L'Ente di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero, per quanto possibile, degli abbeveratoi e delle cisterne, e promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. I

Art. 15 - CORSI D'ACQUA

Sono vietate:

- Le opere di regimentazione dei corsi d'acqua che comportino rilevanti manufatti o opere murarie in vista, salvo casi di comprovata necessità; le opere di derivazione d'acqua; e la creazione di bacini artificiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto dal Piano;
- Le azioni che conducano alla variazione, all'inquinamento delle falde idriche (freatica o confinata);
- Le azioni che comportino modificazioni strutturali dei bacini idrografici, con alterazione degli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d'acqua, quali i processi di urbanizzazione, la cementificazione degli argini fluviali, l'estrazione di ghiaia e sabbia in alveo e subalveo, lo sbarramento dei corsi d'acqua (che influiscono anche sui processi dell'erosione fluviale, oltre che sul movimento di alcune specie animali), le captazioni d'acqua (che producono anche l'abbassamento e il prosciugamento degli specchi d'acqua), lo scarico di inquinanti, e/o l'emissione di composti organici volatili.

Art. 16 - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Non è consentita la realizzazione di elettrodotti ad alta e media tensione.

Le linee di nuovi elettrodotti a bassa tensione da realizzarsi dovranno essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie florofaunistiche di interesse comunitario.

E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

E' vietata la realizzazione di nuovi attraversamenti di linee elettriche aeree ad alta e media tensione. E vietata inoltre la realizzazione di rilevanti infrastrutture tecnologiche, anche in ampliamento di quelle esistenti, compresa la posa in opera di paraboloidi, antenne e impianti di trasmissione dati, fatto salvo quanto previsto



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2007/2013

espressamente dal PdG e quanto approvato dal CdG che, debitamente dimostrato, incida positivamente verso la soluzione e/o mitigazione di fenomeni ed azioni impattanti negativamente sull'Habitat;

L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

Sono vietate le emissioni acustiche e luminose capaci di molestare gli animali e il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, e promuove la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a basso impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica.

Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati e realizzati in modo da non arrecare disturbo alla fauna. L'uso di apparecchi sonori deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza;

Art. 17 - VIABILITÀ

Non è consentito impermeabilizzare le strade rurali ed uso forestale. E' ammessa la posa di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

In deroga, esclusivamente per attività produttive o residenziali può essere consentito, in limitati tratti ad elevata pendenza, previo sopralluogo e relativa autorizzazione degli enti preposti, salvo norme e regolamenti vigenti, l'utilizzo di materiali o soluzioni alternative al terreno costipato e al macadam che permettano, insieme ad un congruo sistema di regimazione delle acque, di far fronte a quei fenomeni di erosione del suolo stradale che spesso ne rendono difficoltoso l'accesso. Nelle strade rurali non sarà comunque consentito l'utilizzo dell'asfalto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

E' vietata la bitumazione ex novo delle strade esistenti, ad eccezione degli interventi strettamente indispensabili per la gestione della ZPS che dovranno essere previsti nei programmi annuali di gestione. Sono ammessi interventi di manutenzione del manto di usura per le strade già pavimentate o bitumate;

La circolazione con mezzi a motore è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali da parte dei proprietari dei fondi. Negli altri casi è consentita esclusivamente sulle strade carreggiabili o bianche.

Art. 18 - SENTIERISTICA

La manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo, essi di norma non possono essere modificati nelle loro dimensioni geometriche, lastricati, né liberati dai massi o asperità che ne caratterizzano il percorso. La



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE

manutenzione ordinaria e straordinaria saranno eseguiti rispettando il principio di conservazione dei percorsi, e per garantire le loro migliori condizioni di sicurezza.

L'Ente può stipulare convenzioni per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sentieri o di parte di essi, con la specificazione di dettaglio delle modalità di esecuzione del servizio, dei mezzi da utilizzare, e del cronoprogramma.

E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, ~~se non preventivamente autorizzati dal CdG~~, fatti salvi eventuali percorsi appositamente previsti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, o altro ente delegato, per migliorare la fruizione, la osservazione naturalistica, la prevenzione e sicurezza..

Art. 19 - AREE ATTREZZATE

Nelle aree attrezzate le infrastrutture per la fruizione, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

Art. 20 - INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

Gli interventi edilizi sugli immobili esistenti, dovranno rispettare le prescrizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e da un eventuale piano particolareggiato da redare a cura dell'Amministrazione.

In particolare dovranno essere tenute in considerazione:

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, recupero, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale con l'uso di tecniche e materiali proprie della bioarchitettura;
- Le aree di pertinenza di immobili, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti;
- Gli interventi sui rustici annessi ad immobili ad uso agricolo saranno realizzati nel rispetto del carattere rurale-produttivo, tipologico e architettonico locale.
- Per i piccoli ruderi di muri o edifici utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori deve essere garantito il mantenimento e/o il loro adattamento allo scopo.
- Per i proprietari di unità edilizia si conferma l'obbligo di dettagliare la tipologia di smaltimento, allaccio, collegamento degli impianti di scarico dei reflui idrici e del sistema fognario, come meglio riportato in specifica regolamentazione e/o piano particolareggiato della ZPS.

CAPO V - ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 21 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

L'Ente promuove e coordina la ricerca scientifica per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni naturali ed

il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica e/o Sistema Informativo territoriale, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del Piano.

Promuove inoltre la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.

L'Ente cura la divulgazione, attraverso le tecnologie web, portali, reti sociali, twitter, facebook, linkedIn, blog, meetup, giornali e pubblicazioni cartacee, sia dei risultati della ricerca scientifica sia delle attività e scelte gestionali adottate per la governance del territorio.

CAPO VI - FRUIZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE

Art. 22 - ACCESSO ALLA ZPS

L'accesso alla ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.

Il CdG può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone della ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Il CdG provvederà alla predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, basate sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;

Art. 23 - SERVIZI

Il CdG può organizzare un servizio di vigilanza e monitoraggio complementare per il rispetto delle prescrizioni di legge su tutto il territorio protetto. A tal fine può stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

Alla sorveglianza del sito concorrono L'Ispettorato Forestale, gli ufficiali e agenti di polizia locale e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Ente individua i servizi necessari al funzionamento delle attività pubbliche presenti nella ZPS.

Art. 24 - ATTIVITA' DI FRUIZIONE

L'Ente di Gestione provvederà a:

- Promuovere lo sviluppo di una nuova forma di turismo in linea con i principi della sostenibilità e compatibile con esigenze di regolamentazione di fruizione della ZPS.
- Regolamentare la mobilità dei flussi turistici sul territorio, non solo quelli di diretta emanazione delle strutture ricettive ma anche quelli di più difficile controllo (escursionisti, visitatori occasionali in transito) trasformando l'azione di presidio dell'area da mero veicolo economico a veicolo di valorizzazione e tutela.
- Avviare programmi di tutela e ricostruzione degli ambienti naturali minacciati dalle attività di fruizione della ZPS contribuendo con azioni dirette alla realizzazione dei programmi e dei progetti del piano

- Controllare la produzione dei rifiuti e sulle possibili minacce agli habitat attraverso opportune azioni di educazione e di orientamento a comportamenti compatibili
- Dotarsi di un progetto pilota per valutare meglio l'impatto dei flussi veicolari e le regole della viabilità e al fine di dimensionare e localizzare opportunamente le aree di sosta, i parcheggi i servizi agli utenti e il fabbisogno di navette per la mobilità turistica dei periodi di maggior affollamento e concentrazione dei flussi sui diversi poli di attrazione.

Art. 25 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI

I gruppi organizzati in visita nel territorio della ZPS sono tenuti ad individuare un capogruppo, che si assume le responsabilità dell'organizzazione della visita sotto il profilo logistico, della sicurezza e del comportamento dei singoli componenti nei confronti del rispetto della ZPS.

L'Ente individua la capacità di carico di ciascuno degli ambienti indicati come sensibili, presenti all'interno della ZPS, per poter regolamentare il numero di visitatori giornalieri.

Art. 26 - SOSTA

Il campeggio e l'attardamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate e autorizzate dal CdG e nelle strutture agrituristiche regolarmente abilitate.

CAPO VII – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE

Art. 27 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE OBBLIGATORIE

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la rimozione dei cavi sospesi ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
- h) mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- i) mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.
- j) Conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- k) creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



- l) conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- m) conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- n) mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- o) mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- p) mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- q) controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- r) ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- s) ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- t) conservazione del sottobosco.

CAPO VIII - DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONI

Art. 28 - REGOLAMENTAZIONI OBBLIGATORIE

- a) Circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- b) avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- c) Tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
- d) Pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva;
- e) delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze di conservazione delle specie di rapaci nidificanti;
- f) delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.

Art. 29 - SANZIONI

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo del ripristino dei luoghi che hanno subito modificazioni, in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, unitamente alla ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Le somme riscosse dall'Ente di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio della Amministrazione Comunale e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e salvaguardia delle specie floro-faunistiche e degli habitat della ZPS.



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

ZPSITB023049 MONTE ORTOBENE – DISCIPLINARE DI GESTIONE



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

SOMMARIO

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE GESTIONALE	3
CAPO I - STRUTTURA GESTIONALE	3
Art. 1 - ENTE DI GESTIONE.....	3
Art. 2 - IL COMITATO di GESTIONE (CdG)	3
Art. 3 - IL COMITATO DEI PORTATORI D'INTERESSE.....	4
CAPO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO	5
Art. 4 - IL PROGRAMMA ANNUALE	5
Art. 5 - PROGETTI DI ATTUAZIONE	6
Art. 6 - VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO.....	6
CAPO III - NORME DI TUTELA	6
Art. 7 - TUTELA DEL PAESAGGIO	6
Art. 8 - TUTELA DELLE ACQUE	7
Art. 9 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI	7
Art. 10 - TUTELA DELLA FAUNA.....	8
TITOLO II – NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE.....	9
CAPO IV - PRESCRIZIONI E DIVIETI	9
Art. 11 - DIVIETI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA ZPS.....	9
Art. 12 - OBBLIGHI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO DELLA ZPS.....	10
Art. 13 - RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE.....	11
Art. 14 - SISTEMAZIONI AGRARIE	11
Art. 15 - CORSI D'ACQUA.....	12
Art. 16 - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI.....	12
Art. 17 - VIABILITÀ.....	13
Art. 18 - SENTIERISTICA	13
Art. 19 - AREE ATTREZZATE	14
Art. 20 - INTERVENTI SUGLI IMMOBILI.....	14
CAPO V - ATTIVITA' DI RICERCA	14
Art. 21 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA.....	14
CAPO VI - FRUIZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE	15
Art. 22 - ACCESSO ALLA ZPS	15
Art. 23 - SERVIZI	15
Art. 24 - ATTIVITA' DI FRUIZIONE.....	15
Art. 25 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI.....	16
Art. 26 - SOSTA.....	16
CAPO VII – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE	16
Art. 27 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE OBBLIGATORIE.....	16
CAPO VIII - DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONI	17
Art. 28 - REGOLAMENTAZIONI OBBLIGATORIE	17
Art. 29 - SANZIONI.....	17



COMUNE DI NUORO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE